

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 510/82 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1982

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1238/80 ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare detto regime ;

considerando che occorre concedere agli agenti della fondazione ed ai loro aventi diritto gli stessi benefici di cui godono taluni agenti temporanei delle Comunità europee ed i loro aventi diritto per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattia professionale, nonché per quanto riguarda il regime pensioni, fatta tuttavia eccezione della maggiorazione della pensione di cui all'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 è modificato nel modo seguente :

1. nell'articolo 30, paragrafo 1, l'ultimo comma è redatto come segue :

« Tuttavia l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale, finché non sia ammesso a beneficiare della pensione d'invalidità prevista all'articolo 41 ter » ;

2. nell'articolo 36 è aggiunto il comma seguente :

« In caso di decesso del titolare di una pensione, il primo comma si applica per quanto concerne la pensione del defunto » ;

3. nell'articolo 47 il paragrafo 2 è completato dal testo seguente :

« nonché di limitare l'indennità prevista all'articolo 11 dell'allegato VI al rimborso del contributo di cui all'articolo 41 novies, maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % l'anno » ;

4. nel titolo II il testo del titolo del capitolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Sicurezza sociale e pensioni » ;

5. nel titolo II il capitolo 6 contiene :

- una sezione A, intitolata « Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio, indennità di carattere sociale », che comprende gli articoli da 38 a 41,
- una sezione B, intitolata « Regime delle pensioni e indennità una tantum », che comprende gli articoli da 41 bis a 41 novies ;

6. il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 38 »

1. Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 1 dell'allegato V e nei limiti

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 127 del 22. 5. 1980, pag. 4.

dell'80 % delle spese sostenute, l'agente, il coniuge e i figli, nonché le altre persone a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l'agente esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi di malattia. Tuttavia, la quota dell'80 % è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale e altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee.

Il terzo del contributo necessario per assicurare questa copertura è a carico dell'affiliato, purché non superi il 2 % del suo stipendio base, e gli altri due terzi sono a carico della fondazione.

Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto a norma dell'articolo 24 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, il direttore può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di tale malattia o infermità siano escluse dal rimborso delle spese di cui al primo comma.

2. Se l'agente dimostra che non può essere coperto da un altro regime di sicurezza sociale, continua a beneficiare del regime di copertura delle spese di malattia di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del suo contratto o durante il periodo nel corso del quale è colpito da malattia grave e prolungata contratta nel corso del suo impiego, senza dover versare contributi.

3. L'agente rimasto al servizio della fondazione fino all'età di 60 anni o titolare di una pensione di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, del paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un agente in attività o di un agente rimasto al servizio della Fondazione sino all'età di 60 anni, o di un titolare di una pensione di invalidità beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

4. Beneficiano altresì del paragrafo 1, purché non possano essere coperti da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie :

— l'ex agente della fondazione titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d'età,

— il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex agente della fondazione che abbia lasciato il servizio presso la fondazione prima del sessantesimo anno d'età.

Il contributo è calcolato sulla base della pensione dell'ex agente ed è posto a carico del beneficiario per metà.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di orfano.

5. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di 12 mesi supera la metà dello stipendio base mensile dell'agente o della pensione versata, il direttore della fondazione concede un rimborso speciale, dietro parere conforme dell'ufficio liquidatore, tenuto conto della situazione familiare dell'interessato, sulla base della regolamentazione cui rinvia l'articolo 1 dell'allegato V.

6. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione obbligatoria contro le malattie, per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili a titolo del paragrafo 1 » ;

7. sono inseriti gli articoli seguenti :

« *Articolo 38 bis*

1. Alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V, l'agente è coperto per tutto il periodo in cui esercita le sue funzioni e durante i suoi congedi malattia contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti :

a) in caso di decesso

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio :

- al coniuge e ai figli dell'agente deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente ; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale ;
- in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente ;
- in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente ;
- in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, alla fondazione ;

b) in caso di invalidità permanente totale

versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio ;

c) in caso di invalidità permanente parziale

versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista alla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V.

Alle condizioni fissate da detta regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste dal regime pensioni.

3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione cui rinvia l'articolo 2 dell'allegato V, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese

analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato solo dopo esaurimento e a completamento dei rimborsi ricevuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38.

Articolo 40 bis

1. La fondazione, nei limiti degli obblighi che ad essa derivano dall'articolo 40, è surrogata di pieno diritto agli aventi diritto dell'agente nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte dell'agente.

2. Le Comunità, nei limiti degli obblighi che a loro derivano dagli articoli 38 e 38 bis, sono surrogate di pieno diritto all'agente o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte o le ferite dell'agente o delle persone assicurate per il suo tramite.

Articolo 41 bis

L'agente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio, ha diritto ad una pensione di anzianità. Tuttavia egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 60 anni.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato l'agente durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito all'agente che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base all'articolo 3 dell'allegato VI. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.

Se l'agente ha diritto ad una pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma del paragrafo 37 dell'allegato VI.

L'ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4 % del minimo vitale ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato VI per ogni anno di servizio maturato conformemente all'articolo 3 di detto allegato.

Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per anni di servizio ai sensi del primo comma si intendono quelli compiuti in qualità di agente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli anni precedenti al, a condizione che a tale data l'agente risulti al servizio della fondazione in questa qualità.

Articolo 41 ter

Alle condizioni previste al capitolo III dell'allegato VI, l'agente ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale e che debba per questo motivo cessare il proprio servizio presso la fondazione.

Se l'invalidità è determinata da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di avere rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente.

Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio di base dell'agente, è pari al tasso della pensione di anzianità cui l'agente avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale è definito all'articolo 5 dell'allegato VI.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, il direttore può decidere che l'interessato percepirà soltanto l'indennità una tantum di cui all'articolo 11 dell'allegato VI.

Articolo 41 quater

Alle condizioni previste al capitolo IV dell'allegato VI, la vedova di un agente o di un ex agente ha diritto ad una pensione di reversibilità.

L'ammontare mensile della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un agente deceduto nella posizione di attività o di congedo per servizio militare è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base dell'agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito all'articolo 5 dell'allegato VI.

Articolo 41 quinquies

1. Quando l'agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto ad una pensione di rever-

sibilità, i figli a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 20 dell'allegato VI.

2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio del titolare di una pensione di reversibilità quale è prevista all'articolo 41 quater.

3. Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, i figli a suo carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni di cui all'articolo 20 dell'allegato VI. Tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base a quest'ultimo articolo.

4. Se il coniuge — non agente — di un agente è deceduto, i figli a carico di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano fissata per ciascuno al doppio dell'importo dell'assegno per i figli a carico.

Articolo 41 sexies

Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, di una pensione di invalidità oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto agli assegni familiari previsti agli articoli 6, 7 e 8 dell'allegato IV. L'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione del beneficiario.

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di reversibilità è pari al doppio dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 7 dell'allegato IV.

Il titolare di una pensione di orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni previste dall'articolo 8 dell'allegato IV.

Articolo 41 septies

Le prestazioni e garanzie previste dagli articoli da 41 ter a 41 sexies sono sospese ove gli effetti pecuniari dell'assunzione dell'agente siano temporaneamente sospesi in virtù del regime applicabile della fondazione.

Articolo 41 octies

Le pensioni sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese di apertura del diritto a pensione.

A tali pensioni viene applicato un coefficiente correttore superiore, pari o inferiore al 100 % in funzione delle condizioni di vita del paese di residenza del titolare della pensione ; questi coefficienti sono uguali a quelli fissati dal Consiglio delle Comunità europee in forza dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Le pensioni subiscono gli stessi adeguamenti decisi dal Consiglio delle Comunità europee per le pensioni dei funzionari di dette Comunità.

Le pensioni sono pagate in una delle monete previste dall'articolo 38 dell'allegato VI sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 41 novies

Gli agenti contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Il contributo di ogni agente è pari al 6,75 % del suo stipendio base, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 3 dell'allegato IV. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato e iscritto nelle entrate del bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione.

Per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni, il direttore della fondazione delega l'autorità amministrativa incaricata della liquidazione e del pagamento delle pensioni agli ex funzionari della Commissione delle Comunità europee. Il servizio di queste prestazioni è a carico del bilancio generale delle Comunità europee » ;

8. il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEL PERSONALE E DELLA COMMISSIONE DI INVALIDITÀ

CAPITOLO I

Comitato del personale

Articolo 1

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti

per due anni. Tuttavia, la fondazione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno.

Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall'assemblea generale degli agenti assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di agenti.

La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale nonché dagli agenti che facciano parte di organi creati dalla fondazione sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

CAPITOLO II

Commissione d'invalidità

Articolo 2

La commissione d'invalidità è composta di tre medici, designati il primo dalla fondazione, il secondo dall'agente interessato e il terzo di comune accordo tra i due medici così designati.

In caso di carenza dell'agente interessato, un medico è assegnato di ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Se entro due mesi dalla designazione del secondo medico non vi è accordo sulla designazione del terzo medico questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su iniziativa di una delle due parti.

Articolo 3

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico della fondazione.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dalla fondazione, è a carico dell'interessato.

Articolo 4

L'agente può sottoporre alla commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse alla fondazione e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti » ;

9. è completato dai seguenti allegati :

l'allegato V, intitolato « Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattia professionale » e l'allegato VI, intitolato « Modalità del regime delle pensioni ».

I suddetti allegati figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1982.

Articolo 2

L'agente che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è in servizio presso la fondazione ha facoltà di scegliere tra il mantenimento del regime di sicurezza sociale inizialmente previsto dall'articolo 38 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76, a condizione che tali disposizioni gli siano applicabili, e l'applicazione del nuovo regime previsto nel presente regolamento. Tale scelta deve essere operata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento ed è irrevocabile. Il regime previsto inizialmente dall'articolo 38 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 continua ad essere applicato per il periodo anteriore alla scelta nonché nel caso che nessuna scelta sia intervenuta nei termini suddetti e che ciò non sia giustificato da circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

ALLEGATO 1

« ALLEGATO V

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, D'INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

Articolo 1

1. Sono affiliati al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee :

- gli agenti della fondazione,
- le persone che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4 del regime applicabile al personale della fondazione.

2. La regolamentazione relativa alla copertura di rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee è applicabile agli affiliati sopra elencati nonché ai loro aventi diritto.

Articolo 2

Agli agenti della fondazione è applicabile la regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale valida per i funzionari delle Comunità europee.

Per quanto riguarda la liquidazione dei diritti derivanti da tale regolamentazione a beneficio di un agente vittima d'infortunio o di malattia professionale o dei suoi aventi diritto, il direttore della fondazione delega l'autorità amministrativa competente per la liquidazione di tali diritti in seguito ad infortunio o a malattia professionale di un funzionario della Commissione delle Comunità europee.

Le Comunità europee garantiscono nei confronti degli agenti della fondazione e dei loro aventi diritto il pagamento delle prestazioni previste da tale regolamentazione ».

ALLEGATO 2

« ALLEGATO VI

MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, il direttore può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in servizio presso la fondazione.

CAPITOLO II

PENSIONE DI ANZIANITÀ E INDENNITÀ UNA TANTUM

Sezione 1

Pensione d'anzianità

Articolo 2

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dall'agente. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dall'articolo 3 dà diritto al beneficio di una annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a 35.

Articolo 3

Per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2, primo comma, vengono presi in considerazione:

- a) la durata del servizio prestato nella posizione di attività dopo, nonché il tempo trascorso in congedo per servizio militare, purché per questi servizi l'agente abbia versato i contributi previsti,
- b) il periodo convalidato per il collocamento a riposo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, purché sia stato versato l'equivalente attuariale del forfait di riscatto previsto in detto articolo.

Articolo 4

L'agente che, dopo aver lasciato il servizio presso la fondazione, sia stato riammesso in servizio presso la fondazione stessa acquisisce nuovi diritti a pensione.

Egli può chiedere di conservare, per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso la fondazione, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma dell'articolo 11 o che avesse percepito a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Se l'agente, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal secondo comma, la somma che costituisce il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui gli arretrati di tale pensione hanno cessato di essergli versati, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.

Articolo 5

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un agente di grado D 4, primo scatto.

Articolo 6

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore all'importo che l'agente avrebbe percepito se avesse beneficiato dell'articolo 11.

Qualora l'equivalente attuariale della pensione di anzianità, liquidata conformemente al primo comma, risulti inferiore a tale importo, l'agente beneficia di una pensione di anzianità il cui equivalente attuariale è uguale all'importo previsto al primo comma.

Articolo 7

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante all'agente, calcolata in base alle ultime tavole di mortalità, di cui all'articolo 32, adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio delle Comunità, europee, e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno.

Articolo 8

L'agente che cessa dal servizio prima dell'età di 60 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia :

- differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni,
- immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 50 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data di inizio del godimento della pensione in base alla tabella seguente :

Rapporto tra la pensione di anzianità anticipata e la pensione all'età di 60 anni

Età della pensione anticipata	Coefficiente
50	0,50 678
51	0,53 834
52	0,57 266
53	0,61 009
54	0,65 099
55	0,69 582
56	0,74 508
57	0,79 936
58	0,85 937
59	0,92 593

Articolo 9

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'agente è stato ammesso, d'ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione.

Articolo 10

1. L'agente che cessa dalle sue funzioni per entrare al servizio di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un ac-

cordo con la fondazione ha il diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione o organizzazione l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati presso la fondazione.

2. L'agente che entra al servizio della fondazione dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, al termine del periodo di prova di cui all'articolo 25 del regime, di far versare alla fondazione :

- sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
- sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa al momento della sua partenza.

In tal caso l'autorità competente in materia di liquidazione delle pensioni determina, tenuto conto del grado e scatto di inquadramento iniziale, le annualità che computa, secondo il presente regime, sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.

La facoltà di cui al primo comma è concessa anche all'agente che ha assunto servizio prima del, per quanto riguarda i diritti alla pensione maturati dopo l'entrata in servizio presso la fondazione precedentemente a tale data. Le annualità che possono venire considerate a titolo di tali diritti sono determinate tuttavia sulla base del grado e dello scatto in cui si trova l'interessato alla data del

Sezione 2

Indennità una tantum*Articolo 11*

1. L'agente di età inferiore a 60 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento :

- a) dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % ;
- b) purché il suo contratto non sia stato risolto in applicazione dell'articolo 47 del regime, di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto, calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a rite-

nuta per ogni anno di servizio. È considerata ugualmente servizio effettivo, in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, la durata del servizio precedente, in ragione della annualità prese in conto conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 ;

- c) del totale della somma versata alla fondazione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, purché detta somma si riferisca a periodi anteriori al, e di un terzo della somma versata a partire da tale data, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

2. Dall'indennità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene dedotto l'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 37.

CAPITOLO III

PENSIONE D'INVALIDITÀ

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 l'agente di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione d'invalidità di cui all'allegato I colpito da un'invalidità permanente considerata totale e che sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso la fondazione ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, alla pensione d'invalidità di cui all'articolo 41 ter del regime.

Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità.

Articolo 13

Il diritto alla pensione di invalidità sorge a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il contratto dell'agente interessato ha preso fine, in applicazione degli articoli 45 e 46 del regime.

Articolo 14

Il direttore può esigere, in qualsiasi momento, la prova che il titolare di una pensione di invalidità soddisfa ancora alle condizioni richieste per beneficiare di tale pensione. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, il diritto a pensione decade.

Se l'interessato non è reintegrato in servizio alla fondazione, beneficia dell'indennità prevista all'articolo 11, calcolata sulla base del periodo di servizio effettivamente prestato.

Articolo 15

Quando un agente, beneficiario di una pensione d'invalidità, sia reintegrato nella fondazione, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della pensione di anzianità.

CAPITOLO IV

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Articolo 16

La vedova di un agente deceduto in attività o durante il congedo per servizio militare beneficia, purché sia stata sua moglie per almeno un anno, e fatti salvi gli articoli 1 e 21, di una pensione vedovile pari al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile dell'agente e che non può essere inferiore al minimo vitale definito all'articolo 5.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al primo comma, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

Articolo 17

La vedova di un ex agente titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio della fondazione ha diritto, fatto salvo l'articolo 21, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile dell'agente e non può essere inferiore al minimo vitale quale definito all'articolo 5 ; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Quando da un matrimonio dell'agente contratto prima della cessazione dal servizio siano nati uno o più figli,

non si applica la condizione di anteriorità di cui al primo comma, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Articolo 18

La vedova di un ex agente che abbia lasciato il servizio prima del sessantesimo anno di età e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale compie il sessantesimo anno di età, purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio della fondazione, ha diritto, fatto salvo l'articolo 21, ad una pensione vedovile pari al 60 % della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il marito all'età di 60 anni. Il minimo della pensione vedovile è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile dell'agente; tuttavia, l'importo della pensione vedovile non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex agente all'età di 60 anni.

La condizione di anteriorità prevista al primo comma non si applica se siano nati uno o più figli da un precedente matrimonio dell'agente contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

Articolo 19

La condizione di anteriorità prevista agli articoli 17 e 18 non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dal servizio dell'agente, è durato almeno cinque anni.

Articolo 20

1. La pensione di orfano di cui all'articolo 41 *quinquies*, paragrafo 1, del regime è pari, per il primo orfano, agli otto decimi della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto la vedova dell'agente a prescindere dalle riduzioni previste dall'articolo 25 del presente allegato.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale quale definito all'articolo 5, fatto salvo l'articolo 21.

2. La pensione così fissata è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni di cui al paragrafo 2 è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 21

In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un precedente matrimonio o di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ad una vedova che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi ed a carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente.

Nel caso previsto al secondo comma, gli ascendenti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato IV, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 22

Il coniuge di un agente di sesso femminile deceduto in servizio, che non abbia proventi propri e che provi, al decesso della moglie, di essere colpito da infermità o malattia grave tale da renderlo definitivamente inabile ad esercitare un'attività retribuita, può beneficiare, con decisione speciale dell'autorità di cui all'articolo 41 *novies* del regime, di una pensione calcolata sulla base dell'articolo 16.

Si applica, per analogia, l'articolo 41 *sexies* del regime.

La corresponsione della pensione cessa in caso di un nuovo matrimonio del coniuge superstite.

Articolo 23

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali sono definiti nel presente capitolo, beneficiano inoltre dell'indennità prevista all'articolo 11.

In caso di decesso di un agente che non lascia superstiti che possano beneficiare di una pensione di reversibilità, gli eredi hanno diritto al pagamento dell'indennità prevista all'articolo 11.

Tale indennità viene tuttavia diminuita dell'importo dei versamenti effettuati in virtù dell'articolo 37.

Articolo 24

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 36 del regime, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra l'agente deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue :

- 1 % per gli anni compresi tra il 10° e il 20° anno ;
- 2 % per gli anni a decorrere dal 20° fino al 25° escluso ;
- 3 % per gli anni a decorrere dal 25° fino al 30° escluso ;
- 4 % per gli anni a decorrere dal 30° fino al 35° escluso ;
- 5 % per gli anni a decorrere dal 35°.

Articolo 26

La vedova che contrae nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione di reversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non sia applicabile l'articolo 41 quinquies, paragrafo 2, del regime.

Articolo 27

La moglie divorziata di un agente ha diritto, al decesso di quest'ultimo, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie stessa. La moglie divorziata perde tale diritto qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito.

Articolo 28

Se un agente divorziato che abbia contratto nuovo matrimonio lascia una vedova avente diritto alla pensione di reversibilità, la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata rispettiva dei matrimoni, tra la moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio e la vedova, se la sentenza di divorzio non è stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie divorziata. L'importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza.

In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 41 quinquies, paragrafo 2, del regime.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 29

Qualora la moglie divorziata abbia perso il diritto alla pensione, a norma dell'articolo 35, l'intera pensione viene attribuita alla vedova, purché non sia applicabile l'articolo 41 quinquies, paragrafo 2, del regime.

CAPITOLO V

FINANZIAMENTO DEL REGIME DELLE PENSIONI

Articolo 30

La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto agli articoli da 41 bis a 41 novies del regime ed al presente allegato.

Articolo 31

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

Articolo 32

Le autorità di bilancio delle Comunità europee adottano, in applicazione dell'articolo 39 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità, le tavole di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dal presente allegato.

CAPITOLO VI

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI AGENTI

Articolo 33

La liquidazione dei diritti all'indennità una tantum, alla pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità compete all'autorità amministrativa di cui all'articolo 41 novies del regime, delegata a tal fine dal direttore, della fondazione. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato da detta autorità contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto, nonché alla fondazione.

Le pensioni di anzianità o di invalidità non possono essere cumulate con uno stipendio a carico della fondazione o di una istituzione delle Comunità europee.

La concessione di una pensione di anzianità, d'invalidità o di reversibilità non dà diritto all'indennità di dislocazione.

Articolo 34

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del regime e del presente allegato.

Articolo 35

Gli aventi diritto di un agente deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

Articolo 36

L'agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'autorità amministrativa di cui all'articolo 41 novies del regime ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti a prestazioni.

Articolo 37

Alle condizioni che saranno stabilite dalla Commissione delle Comunità europee, l'agente ha facoltà di chiedere che la fondazione effettui i versamenti cui è eventualmente tenuto per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione nel suo paese di origine.

Tali versamenti non possono superare il 13,5 % del suo stipendio base e sono a carico del bilancio della fondazione.

CAPITOLO VII

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 38

Le prestazioni previste dal regime di pensioni sono pagate mensilmente, al fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il pagamento delle prestazioni è assicurato, a carico del bilancio generale delle Comunità europee, dalla Commissione delle Comunità europee.

Le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede la Fondazione; tale scelta rimane valida per almeno due anni.

Qualora né il paese di origine, né il paese di residenza siano paesi appartenenti alle Comunità, le prestazioni sono pagate nella moneta del paese ove ha sede la fondazione.

Articolo 39

Qualsiasi somma dovuta alla fondazione da un agente alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in più mesi.

Articolo 40

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso di un agente sia imputabile a un terzo, le Comunità europee sono, nei limiti degli obblighi che loro incombono ai sensi del regime pensioni, surrogate di pieno diritto all'agente o ai suoi aventi diritto nell'azione contro il terzo responsabile ».
